

A TUTTO IL PERSONALE CHIARIMENTI PENSIONISTICI

OGGETTO: Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 23/08/04 n°243.

Pervengono a questo Coordinamento domande con le quali numerosi colleghi rivolgendosi all'INPDAP provinciale di Genova chiedono se sia obbligatorio presentare domanda per la certificazione in oggetto.

A tal riguardo dopo aver acquisito notizie dalla responsabile dell'ufficio pensioni del Ministero si comunica quanto segue.

La nuova normativa pensionistica di cui alla legge 23 agosto 2004 n° 243, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 21 settembre 2004, ha introdotto, tra l'altro, nuovi requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente.

I lavoratori che conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa possono chiedere all'Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

I lavoratori che entro il 31/12/2007, possiedono i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n°243/04 (35 anni di contributi e 57 anni di età oppure 39 anni di contributi a prescindere dall'età), conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa e **qualora intendano rimanere in servizio oltre il 31/12/2007**, possono richiedere la "Certificazione del diritto alla pensione" ed esercitare tale diritto in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti, indipendentemente dal fatto che siano entrate in vigore le meno favorevoli norme della legge 243/04 e da ogni eventuale ulteriore modifica della legge.

La certificazione del diritto a pensione non è, viceversa, titolo per i lavoratori pubblici, per ottenere l' incentivo al posticipo del pensionamento (cosiddetto "superbonus") di cui all'art.1 comma 12 della stessa legge, previsto invece per i lavoratori privati.

Per gli aventi diritto, il rilascio della suddetta certificazione è subordinato alla presentazione di un' apposita istanza alla sede

dell'INPDAP che informerà i richiedenti in merito alla maturazione o meno del diritto alla pensione in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n°243/04.

*L'istituto previdenziale rilascerà la certificazione **solo** agli iscritti che, **al momento della richiesta**, siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi utili alla pensione. **Non devono pertanto essere presentate istanze in anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti.***

Premesso tutto ciò per i lavoratori del SATI si precisa:

POICHE' AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 PUNTO 8 DELLA LEGGE 243/04, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA MILITARE E CIVILE, DELLE FORZE ARMATE E AL PERSONALE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO NONCHE' DEI RISPETTIVI DIRIGENTI, IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE CONTINUA AD ESSERE DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA SPECIALE VIGENTE IN MATERIA, NON TROVA APPLICAZIONE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO DI CUI AL CITATO ARTICOLO 1 COMMA 3 DELLA LEGGE 243/04.

Pertanto si precisa al personale operativo che le norme vigenti in materia pensionistica rimangono inalterate e non rientrano nella legge 243/04 (legge Maroni).

Sperando di aver fatto chiarezza rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Genova 01/06/2007

*il Coordinatore Provinciale
(Guglielmo Prando)*